

STATUTO

HUMANA MENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TRAPANI TP VIA DELLA QUIETE 14

Numero REA: TP - 175590

Codice fiscale: 02499730816

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-03-2013 - Statuto completo	2
--	---

STATUTO DELLA SOCIETA'

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Trapani la Società cooperativa denominata **“Humana_Mente Società cooperativa Sociale** .

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2103 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II SCOPO – OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, senza finalità speculativa, si propone di perseguire, l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma, punto a) della legge 8 novembre 1991 numero 381.

Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire altresì è quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata, e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali , professionali .

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma che consente la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 6 della legge 03 aprile 2001 numero 142.

La tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla cooperativa e dalla Associazione di rappresentanza, nell'ambito delle leggi vigenti in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Con riferimento ai principi di solidarietà, pari opportunità e di lotta all'emarginazione e alle situazioni di svantaggio sociale, la Cooperativa ha la finalità di promuovere il benessere psicologico e sociale, la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità del singolo individuo e della comunità locale, l'attivazione di processi virtuosi legati all'economia relazionale.

La società, sia direttamente che attraverso convenzioni con Enti locali (Comuni, Provincia, Regione), con Enti pubblici, Enti morali e privati, intende svolgere attività e servizi di interesse generale e di rilevanza psico-sociale.

L'eventuale adesione ad Organismi e/o Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto le attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma, punto a), della legge numero 381/1991, da conseguirsi valendosi principalmente dell'attività dei soci cooperatori e da realizzarsi nell'ambito delle seguenti aree di intervento:

a) AREA SOCIO-SANITARIA:

Si prevede l'attivazione di servizi di assistenza e cura nonché di prevenzione e promozione del benessere in ambito medico, psicologico, psicoterapico e riabilitativo, attraverso:

- a.* Gestione di Centri clinici multi-professionali, Centri Diurni, Comunità Terapeutiche Assistite o Protette, Comunità residenziali e semi-residenziali, consultori, ambulatori, servizi di diagnosi e cura per portatori di handicap fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, minori, coppie, famiglie, donne in gravidanza, ragazze madri, genitori separati, detenuti, immigrati, giovani disoccupati e/o in cerca di occupazione, neet (Not in Education, Employment or Training), ed altri soggetti in difficoltà;
- b.* Servizi medico-psico-pedagogici presso gli istituti scolastici;
- c.* Servizi per la prevenzione ed il contrasto di tutte le forme di dipendenza patologica (droghe, alcol, giochi d'azzardo, giochi elettronici, internet, shopping compulsivo etc.);
- d.* Servizi di mediazione familiare, consulenze tecniche, incontri protetti nei casi di disgregazione dei nuclei familiari;
- e.* Attivazione di servizi di assistenza psichiatrica e di riabilitazione psicosociale, sia in favore di ex degenti di ospedali psichiatrici che di soggetti in trattamento psichiatrico;
- f.* Servizi di assistenza domiciliare normale ed integrata, servizi domiciliari di assistenza infermieristica e socio-sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura da effettuarsi presso la famiglia e servizi extramurali da realizzarsi presso la scuola o le altre strutture di accoglienza (ospedali, case di cura, case di riposo, etc) rivolti ad anziani, minori, portatori di handicap fisici e/o psichici, tossicodipendenti, malati oncologici e con patologie croniche, etc.
- g.* Servizi di trasporto in favore di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate;
- h.* Gestione di ambulatori medici polispecialistici per l'erogazione di prestazioni di clinica, diagnostica strumentale, terapia, riabilitazione;
- i.* Servizi di segretariato sociale e sanitario;
- j.* Servizi di telesoccorso e teleassistenza.

b) AREA SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-ASSISTENZIALI

La Società promuove l'attivazione di servizi educativi, ricreativi e socio-assistenziali, attraverso:

- k. Case Famiglia e Comunità alloggio
- l. Servizi di sostegno scolastico;
- m. Laboratori ludico-ricreativi;
- n. Incontri tematici rivolti a gruppi di bambini ed adolescenti su argomenti relativi alle principali tappe e esperienze dello sviluppo (es: educazione ai sentimenti ed alla sessualità, uso di droghe, alcol, sostanze, le dinamiche dei gruppi, l'utilizzo di internet e dei social network...)
- o. Attività di sostegno alla genitorialità;
- p. Centri Diurni e campi estivi;
- q. Gestione di Centri di prima accoglienza per immigrati
- r. Servizi per la prima infanzia (Asili nido, Scuola materna, ecc.);
- s. Scuole private e parificate;
- t. Progetti per l'integrazione sociale di soggetti svantaggiati (portatori di handicap, immigrati, detenuti, disoccupati, ecc.);
- u. Progetti per l'inserimento lavorativo e politiche attive del lavoro (promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile, progetti di microcredito, ecc.);
- v. Organizzazione e gestione di Banche del Tempo

c) AREA RICERCA, FORMAZIONE e ORIENTAMENTO

La cooperativa sociale intende promuovere e realizzare attività di studio, ricerca, formazione, orientamento e sensibilizzazione attraverso:

- Convegni, giornate di studio, tavole rotonde, seminari, workshop, campagne di sensibilizzazione su argomenti di rilevanza sociale e sanitaria;
- Attività di orientamento scolastico e professionale, bilancio di competenze, tirocini formativi, stage, corsi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento professionale ;
- Attività di ricerca scientifica anche in convenzione con i poli Universitari pubblici o privati;

d) AREA LEGALITÀ E CITTADINANZA ATTIVA

La cooperativa promuove azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione su temi inerenti l'educazione alla legalità e la partecipazione attiva alla vita comunitaria attraverso:

- Progetti per la prevenzione della devianza e di educazione alla legalità nelle scuole di ogni ordine e grado;
- Valorizzazione e gestione di beni confiscati alla mafia;
- Campagne di informazione e sensibilizzazione per il contrasto della cultura mafiosa;
- Progetti e campagne di sensibilizzazione per la promozione dei diritti umani ;
- Progetti volti a favorire la conoscenza e la fruizione del territorio e delle infrastrutture;
- Progetti per promuovere la partecipazione dei cittadini sul fronte della conoscenza e della tutela dei loro diritti.

e) AREA TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE
DELLA CULTURA, DELL'ARTE E DEL TURISMO

La cooperativa intende attuare ogni tipo di intervento atto a concorrere alla valorizzazione ed alla migliore fruizione di beni culturali, artistici ed ad elevato potenziale turistico.

In modo particolare intende:

- attuare interventi atti a migliorare e/o supportare la gestione dei servizi turistico-culturali nei principali poli d'attrazione della Provincia di Trapani;
- svolgere attività di ricerca, formazione e riqualificazione professionale per tutte quelle figure direttamente interessate ai beni culturali e artistici e ai servizi turistici;
- svolgere servizi di accompagnamento, guida ed assistenza turistico-ambientale;
- gestire impianti agrituristici;
- promuovere la valorizzazione ed il recupero del patrimonio rurale ed edilizio, la tutela e la conservazione dell'ambiente e del paesaggio, la promozione, la diffusione e l'offerta dei prodotti tipici;
- gestire, salvaguardare, valorizzare e tutelare i beni monumentali ed archeologici;
- promuovere la conoscenza ed il recupero del patrimonio della storia, costumi, tradizioni, arte e folklore della propria terra, sia autonomamente che con la collaborazione delle istituzioni culturali, artistiche, sociali e sportive preposte;
- gestire ostelli della gioventù;

f) TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLA NATURA E
DELL'AMBIENTE

La cooperativa intende favorire interventi legati alla protezione e valorizzazione dell'ambiente. In particolare potrà:

- a.* perseguire la protezione delle specie animali, vegetali e dell'ambiente;
- b.* predisporre carte ed itinerari naturalistici per la conoscenza e la fruizione di aree protette nonché la conoscenza e tutela della flora e della fauna;
- c.* incentivare l'introduzione di tecniche innovative rispetto alle colture tradizionali;
- d.* recuperare aree degradate;
- e.* svolgere attività di ricerca, formazione e riqualificazione professionale per tutti quei mestieri e professioni direttamente interessati al rapporto con l'ambiente;
- f.* organizzare campi di lavoro per il recupero ambientale, il risanamento di strutture urbane, la bonifica di ambienti litoranei, il rimboschimento di colline e montagne, il recupero di terre incolte, il disinquinamento di zone agricole ed industrializzate, etc.;
- g.* promuovere e svolgere attività di vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme poste a tutela della fauna, della flora e dell'ambiente, nel quadro delle leggi nazionali e regionali vigenti;
- h.* gestire aree naturali protette od oasi di protezione della fauna nel

quadro delle leggi regionali e nazionali vigenti;
gestire al pulizia, la manutenzione, la custodia e la valorizzazione di parchi e verde pubblico.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare od utili alla realizzazione degli scopi sociali e , comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, a titolo esemplificativo :

- 1) Concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altro ;
- 2) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma , in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
- 3) Dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici , consortili e fideiussioni diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi , gli approvvigionamenti ed il credito;
- 4) Favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni sia con partecipazione ad Organismi ed enti idonei.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, la cooperativa potrà usufruire di contributi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere , Statali , Regionali, Comunitarie e di ogni altro Ente.

Può inoltre, stipulare convenzioni con Enti Locali, Pubblici, Morali e Privati.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle

strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

La cooperativa, ai sensi della legge numero 381/1991, può avere soci volontari nel numero ed alle condizioni dalla stessa legge stabiliti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;
- d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la disponibilità a sottoscrivere la tassa di ammissione determinata nell'ammontare e nelle modalità di versamento annualmente dall'assemblea dei soci.

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 18;
- della tassa di ammissione, determinata ai sensi del precedente articolo 6 lettera f);
- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 8 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo, o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare la procedura di conciliazione di cui al successivo articolo 28.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comuni-

cazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- e) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- f) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare la procedura di conciliazione di cui all'articolo 28.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16 e 19, lettera c), la cui liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 16, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 13 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 12.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 12.

Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 codice civile, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 codice civile e dell'articolo 111-octies delle disposizioni di attuazione al codice civile.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 codice civile;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti codice civile, in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V RISTORNI - PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

o Articolo 16 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio, mediante:

- 1) integrazione delle retribuzioni;
- 2) aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art. 17 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;
- 3) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 19 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti e dall'eventuale tassa di ammissione;
- 4) dalla riserva straordinaria;
- 5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Gli importi delle quote sottoscritte dai soci cooperatori potranno essere versati a rate nei termini da stabilire dall'assemblea dei soci.

Articolo 18 (Caratteristiche delle quote)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione

all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare la procedura di conciliazione di cui all'articolo 28.

Art. 19 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dall'01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 codice civile, certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 numero 59, nella misura del 3%;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge numero 59/1992;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 16.
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) dell'articolo 17.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

TITOLO VI RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dell'Organo di Controllo, qualora ne ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2543 del codice civile;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 21 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima, da inviarsi, anche via fax, ai soci all'indirizzo risultante dal libro soci. La stessa lettera dovrà affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa cura che l'avviso di convocazione venga effettuato tramite altri mezzi di comunicazione quali: consegne manuali, a mezzo e-mail, e/o altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

La convocazione può essere effettuata in altri modi indicati dalla legge.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 20, per i quali è necessario il

voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o quando trattasi di persone si procederà, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con il sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono va-

lide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, codice civile nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies codice civile. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza e la firma sociale della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, ed effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie.

Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di comprovata assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione, tutte le di lui mansioni e la rappresentanza e la firma sociale spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza e la firma sociale spettano anche ai Consiglieri Delegati, nell'ambito dei poteri loro conferiti.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 27 (Organo di controllo)

L'assemblea, nei casi prescritti dalla legge ovvero qualora lo ritenesse opportuno, può nominare un Revisore, un Sindaco Unico o un Collegio Sindacale, determinandone le competenze e i poteri.

L'organo di controllo dura in carica un triennio ed è rieleggibile.

All'organo sindacale, quando nominato e quando ne ricorrono le condizioni di legge, spetta altresì il controllo contabile della società.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Art. 28 (Conciliazione)

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, da esperirsi presso un organismo di mediazione iscritto nel pubblico registro ed operante nella Provincia di Trapani, con gli effetti previsti dal Decreto Legislativo numero 28/2010.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro sessanta giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto.

TITOLO VIII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 29 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 30 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- 1) a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 19, lett. c);
- 2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge numero 59/1992.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 31 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 32 (Norme finali)

Qualora si determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

FIRMATO

Simonetta Ivana
Domingo Antonino
Scimemi Cristina
Placenza Margherita

Saverio Camilleri Notaio